

OBBLIGO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE CIRCA LO SGOMBERO DELLA NEVE E DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE CIRCA IL RECUPERO DELLE GARE NON DISPUTATE (estratto dal CRPVA c.u. n. 1 del 01/07/12)

- ECCELLENZA

Si informa, inoltre, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale - nella riunione del 11 Giugno 2012 - ha ritenuto di dover confermare anche per la stagione sportiva 2012/2013 la decisione che fa obbligo alle Società aderenti al Campionato di Eccellenza di rimuovere la neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di Campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. La mancata ottemperanza a tale disposizione comporterà, necessariamente, la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico del Sodalizio inadempiente.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito che - qualora nel corso del Campionato di Eccellenza una Società raggiunga complessivamente il rinvio di numero due gare interne per impraticabilità del proprio campo di giuoco - il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui la Società interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo praticabile ed idoneo per le gare di Eccellenza, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con costi a carico della Società che disputa la gara interna.

Ciò al fine di permettere un regolare svolgimento del Campionato. Il computo delle due gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni dell'intera giornata di Campionato disposta dal Comitato Regionale.

- PROMOZIONE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito che - qualora nel corso del Campionato di Promozione una Società raggiunga complessivamente il rinvio di numero due gare interne per impraticabilità del proprio campo di giuoco - il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui la Società interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo praticabile ed idoneo per le gare di Promozione, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con costi a carico della Società che disputa la gara interna. Ciò al fine di permettere un regolare svolgimento del Campionato.

Il computo delle due gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni dell'intera giornata di Campionato disposta dal Comitato Regionale.

- PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito che - qualora nel corso del Campionato di Prima categoria una Società raggiunga complessivamente il rinvio di numero due gare interne per impraticabilità del proprio campo di giuoco - il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui la Società interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo praticabile ed idoneo per le gare di Prima categoria, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con costi a carico della Società che disputa la gara interna. Ciò al fine di permettere un regolare svolgimento del Campionato.

Il computo delle due gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni dell'intera giornata di Campionato disposta dal Comitato Regionale.

- SECONDA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito che - qualora nel corso del Campionato di Seconda categoria una Società raggiunga complessivamente il rinvio di numero tre gare interne per impraticabilità del proprio campo di giuoco - le Delegazioni Provinciali/Distrettuali saranno autorizzate, nel caso in cui la Società interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo praticabile ed idoneo per le gare di Seconda categoria, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con costi a carico della Società che disputa la gara interna. Ciò al fine di permettere un regolare svolgimento del Campionato.

Il computo delle tre gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni dell'intera giornata di Campionato disposta dalla Delegazione

- TERZA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito che - qualora nel corso del Campionato di Terza categoria una Società raggiunga complessivamente il rinvio di numero tre gare interne per impraticabilità del proprio campo di giuoco – le Delegazioni Provinciali/Distrettuali saranno autorizzate, nel caso in cui la Società interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo praticabile ed idoneo per le gare di Terza categoria, indipendentemente dal Comune di sua ubicazione purché nell'ambito delle province in cui hanno sede le Società che compongono lo specifico girone, ove far disputare le successive gare casalinghe con costi a carico della Società che disputa la gara interna. Ciò al fine di permettere un regolare svolgimento del Campionato. Il computo delle tre gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni dell'intera giornata di Campionato disposta dalla Delegazione Provinciale/Distrettuale.